



Bruxelles, 10 novembre 2021  
(OR. en)

13663/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0290(NLE)**

---

---

**SCH-EVAL 145  
FRONT 387  
COMIX 554**

### **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	9 novembre 2021
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	13069/21
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte della <b>Francia</b> , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della <b>gestione delle frontiere esterne</b>

---

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte della Francia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne, adottata dal Consiglio nella sessione del 9 novembre 2021.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

**RACCOMANDAZIONE**

**relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2021 dell'applicazione, da parte della Francia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'aprile 2021 è stata effettuata nei confronti della Francia una valutazione Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2021) 5601 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

---

<sup>1</sup> GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) L'utilizzo di squadre mobili (Unità mobili per l'immigrazione) negli aeroporti di Roissy Charles de Gaulle, Nizza e Lione è considerato un punto di particolare interesse. Le squadre sono specializzate in *modus operandi*, esame dei documenti, lotta contro la criminalità organizzata e migrazione irregolare, e sono formate in rilevamento dei comportamenti. Il ricorso alle squadre mobili e l'approccio flessibile dell'intervento sono considerati un valore aggiunto per la qualità delle verifiche di frontiera.
- (3) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che la Francia deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni riguardanti: la governance della gestione europea integrata delle frontiere (1); l'analisi dei rischi (6); le procedure e verifiche di frontiera (18); e la sorveglianza di frontiera (24) e (25).
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, la Francia deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Francia è invitata a

### **Governance della gestione europea integrata delle frontiere**

1. garantire con urgenza un coordinamento efficace e un'applicazione uniforme delle procedure di controllo di frontiera nominando un'autorità nazionale incaricata di coordinare la gestione delle frontiere a livello strategico e razionalizzando la distribuzione dei compiti tra le autorità nazionali responsabili del controllo di frontiera, in particolare fra la polizia nazionale francese e l'autorità doganale;

## **Cooperazione inter-agenzia**

2. migliorare la cooperazione operativa inter-agenzia tra la polizia di frontiera e le dogane e tenere conto delle disposizioni degli orientamenti emanati dalla Commissione europea il 21 novembre 2018 sull'ulteriore sviluppo della cooperazione tra le guardie di frontiera e le dogane;

## **Meccanismo di controllo della qualità e valutazione delle vulnerabilità**

3. elaborare un sistema nazionale completo di controllo della qualità che riguardi tutte le componenti della gestione europea integrata delle frontiere, comprese valutazioni sistematiche e ben pianificate di tutti i valichi di frontiera e di tutti gli elementi connessi alla sorveglianza di frontiera da parte di esperti adeguatamente formati di tutti i servizi di frontiera, nonché un seguito adeguato alle relazioni e alle raccomandazioni;
4. fornire tutti i dati richiesti dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nell'ambito della valutazione delle vulnerabilità a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2019/1896<sup>1</sup>;

## **Analisi dei rischi**

5. predisporre un sistema completo di analisi dei rischi per il controllo di frontiera che interessi il livello nazionale, regionale e locale conformemente al modello comune di analisi integrata dei rischi (CIRAM 2.0), combinando i risultati delle analisi di tutte le autorità nazionali responsabili del controllo di frontiera (polizia di frontiera, autorità doganali e autorità di sorveglianza di frontiera), aggiornando regolarmente i profili e gli indicatori di rischio e garantendo un numero sufficiente di personale formato;
6. attuare il modello comune di analisi integrata dei rischi (CIRAM 2.0) presso l'autorità doganale a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1896;

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

## **Centro nazionale di coordinamento**

7. istituire il centro nazionale di coordinamento in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1896;
8. predisporre il livello "operazioni" di EUROSUR in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2019/1896 e il livello "analisi" in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento (UE) 2019/1896;

## **Risorse umane**

9. aumentare il personale professionale permanente competente per il controllo di frontiera ed elaborare un piano strategico pluriennale coerente e coordinato per le risorse umane destinate al controllo di frontiera, che riguardi tutte le autorità e i livelli pertinenti;

## **Istruzione e formazione**

10. sviluppare a livello nazionale un sistema di formazione comune, coordinato e certificato che interessi tutte le autorità per il controllo di frontiera, conformemente al quadro europeo delle qualifiche settoriali per le guardie di frontiera;
11. provvedere a che i funzionari doganali che svolgono le verifiche di frontiera ricevano una formazione sufficiente, compresi corsi periodici di aggiornamento e di esame dei documenti, per garantire che siano professionisti specializzati e debitamente formati, come previsto dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/399<sup>1</sup> ("codice frontiere Schengen");
12. garantire un numero sufficiente di personale formato per l'attuazione di EUROSUR e provvedere a che il personale impiegato per effettuare la sorveglianza di frontiera riceva una formazione specializzata nel controllo di frontiera come richiesto dagli articoli 15 e 16 del codice frontiere Schengen;
13. garantire che alle frontiere marittime le guardie di frontiera ricevano una formazione di aggiornamento sistematica sulle pertinenti disposizioni Schengen, in particolare sulle verifiche di frontiera riguardanti i cittadini britannici, nonché su come accedere e utilizzare la legislazione e le informazioni pertinenti disponibili;

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

14. garantire che le guardie di frontiera che effettuano verifiche di frontiera in prima e seconda linea abbiano un livello adeguato di conoscenza della lingua inglese;
15. aumentare il numero di guardie di frontiera che partecipano alle formazioni di Advanced Level Document Officer (ALDO - Funzionario specializzato in documenti di livello elevato) organizzate da Frontex al fine di aumentare la conoscenza generale dei documenti falsi presso tutti i valichi di frontiera visitati e garantire la presenza di almeno un esperto di documenti di secondo livello per ogni turno negli aeroporti di Nîmes Garons e Nizza Costa Azzurra;

### **Capacità di rilevazione**

16. garantire con urgenza specifiche capacità di rilevazione per la polizia di frontiera che effettua verifiche di frontiera ai valichi di frontiera marittimi, in particolare un numero sufficiente di unità cinofile addestrate specializzate nell'individuazione di persone nascoste nei veicoli;

### **Procedure e verifiche di frontiera**

17. garantire che la polizia di frontiera abbia la possibilità giuridica di effettuare verifiche sui mezzi di trasporto e sugli oggetti in possesso dei passeggeri;
18. garantire che la procedura di accertamento dei visti sia conforme all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del codice frontiere Schengen e all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008, in modo che possa essere effettuata un'adeguata verifica dell'autenticità del visto; garantire che le verifiche dell'autenticità dei dati memorizzati nel chip dei documenti di viaggio dei beneficiari del diritto alla libera circolazione siano conformi all'articolo 8, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen; garantire che le banche dati pertinenti per la verifica dei mezzi di trasporto, come il sistema d'informazione Schengen, siano integrate nel sistema nazionale di controllo transfrontaliero, al fine di assicurare che le verifiche di frontiera siano conformi all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto vi), del codice frontiere Schengen;

### **Sanzioni ai vettori**

19. adottare le misure necessarie per imporre sanzioni ai vettori nei casi in cui le informazioni anticipate sui passeggeri non siano presentate o siano presentate in ritardo, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2004/82/CE del Consiglio;

20. rendere la pratica dell'imposizione di sanzioni pecuniarie ai vettori aerei conforme alla direttiva 2001/51/CE del Consiglio del 28 giugno 2001<sup>1</sup>;

### **Trattamento dei visti alla frontiera**

21. rendere la procedura di rilascio dei visti alla frontiera conforme all'articolo 34, paragrafo 5, all'articolo 35 e all'articolo 36 del codice dei visti<sup>2</sup> e garantire che tutti i moduli uniformi siano aggiornati conformemente all'allegato I del codice dei visti e all'atto di esecuzione C (2020) 64 final della Commissione del 15.1.2020;

### **Verifiche di frontiera sulle imbarcazioni da diporto**

22. garantire che, alla frontiera francese, tutte le imbarcazioni da diporto e tutte le piccole imbarcazioni provenienti da un paese terzo o dirette verso un paese terzo siano oggetto di verifiche di frontiera sistematiche come previsto dall'articolo 8 del codice frontiere Schengen;

### **Modello di provvedimento di respingimento**

23. rendere conformi all'articolo 14, paragrafo 3, e all'allegato V, parte B, del codice frontiere Schengen il modello di provvedimento di respingimento e le informazioni da fornire in merito al diritto di ricorso;

### **Sorveglianza di frontiera**

24. pianificare ed effettuare la sorveglianza di frontiera tenendo conto dell'analisi dei rischi conclusa sulla base del modello comune di analisi integrata dei rischi (CIRAM 2.0) e dividere la frontiera marittima francese in sezioni di frontiera per le quali sono stabiliti livelli di impatto, come previsto dagli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) 2019/1896; stabilire le capacità di reazione tenendo conto dei livelli di impatto alle sezioni di frontiera, come richiesto dall'articolo 35 del regolamento (UE) 2019/1896;

---

<sup>1</sup> Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

25. rendere le procedure di sorveglianza di frontiera conformi all'articolo 13 del codice frontiere Schengen adeguando l'attuale sistema di controllo di frontiera e sviluppando un sistema tecnico integrato di sorveglianza delle frontiere marittime, ivi comprese telecamere termiche a lungo raggio, completato da pattugliamenti mobili di frontiera lungo le coste, al fine di aumentare le capacità di rilevazione per la sorveglianza di frontiera, in particolare nel Canale della Manica sul versante francese;

### **Porto di Calais**

26. conformare le verifiche sui marittimi all'articolo 8 e all'allegato VII, punto 3, del codice frontiere Schengen, garantendo che gli elenchi di nomi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri ricevuti in anticipo, conformemente all'allegato VI, punto 3.1.2., del codice frontiere Schengen siano sistematicamente controllati in base alle banche dati pertinenti;

### **Aeroporto di Marsiglia**

27. rendere le procedure di verifica relative ai voli privati conformi all'allegato VI, punto 2.3.1, in combinato disposto con l'articolo 19 del codice frontiere Schengen, chiedendo al personale dei voli privati di utilizzare il modulo di dichiarazione generale conformemente all'allegato 2 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale e di includere nella dichiarazione generale le informazioni relative all'equipaggio;

### **Aeroporto di Roissy Charles de Gaulle**

28. mettere a disposizione dell'ufficio di seconda linea locali dotati di uno spazio adatto per i colloqui e installare le apparecchiature necessarie per garantire la corretta esecuzione delle verifiche in seconda linea conformemente al codice frontiere Schengen;

### **Aeroporto di Basilea-Mulhouse**

29. garantire che i minori presenti nella struttura di trattenimento abbiano accesso ad attività di svago, fra cui attività di gioco e ricreative consone alla loro età, conformemente all'articolo 17, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2008/115/CE;
30. garantire, conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen, che, in tutti i casi di respingimento, il cittadino di paese terzo non entri in Francia;

### **Aeroporto di Lione Saint Exupéry**

31. garantire la disponibilità di personale sufficiente durante il picco serale di flusso passeggeri, ad esempio modificando la durata del turno.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---